



## COMUNICATO STAMPA n. 63/26

Lussemburgo, 23 aprile 2026

Sentenza della Corte nella causa C-744/24 | Bank Polska Kasa Opieki

### **Credito al consumo: una banca non può riscuotere interessi su importi destinati al pagamento di costi connessi a tale credito**

In Polonia un consumatore ha concluso un contratto di credito al consumo con una banca. Una parte dell'importo prestato è stata destinata al pagamento di un'assicurazione del credito, denominata volontaria. Il tasso di interesse è stato applicato non solo all'importo messo a disposizione in forza del contratto di credito, ma anche al premio assicurativo.

Dinanzi a un giudice nazionale il consumatore chiede, in particolare, che il credito sia rimborsato senza gli interessi e le altre spese per il motivo che la banca ha applicato interessi su un importo che include, oltre all'importo dei prelievi effettuati, i costi dell'assicurazione.

Il giudice nazionale ha adito la Corte di giustizia per chiedere se tale prassi della banca sia conforme alla direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori <sup>1</sup>.

#### **La Corte ha risposto in senso negativo.**

Essa ricorda <sup>2</sup>, da un lato, che le nozioni di «importo totale del credito» e di «costo totale del credito per il consumatore», ai sensi di tale direttiva <sup>3</sup>, si escludono a vicenda e che, pertanto, l'«importo totale del credito» non può includere nessuna delle somme destinate a onorare gli impegni convenuti in base al credito di cui trattasi, quali i costi dell'assicurazione e qualsiasi altro tipo di costo che il consumatore è tenuto a pagare.

La Corte ricorda, dall'altro lato, che il «tasso debitore», come definito dalla direttiva <sup>4</sup>, designa il tasso d'interesse applicato all'importo dei prelievi effettuati, che costituisce, quest'ultimo, l'importo totale del credito. Pertanto, poiché il tasso di interesse si applica all'insieme delle somme messe a disposizione del consumatore, sono escluse quelle destinate dal mutuante al pagamento dei costi connessi al credito di cui trattasi e che non sono effettivamente versate a tale consumatore. Di conseguenza, la banca non può applicare il tasso di interesse contrattuale a tali somme.

La circostanza che tali costi non siano inclusi nell'importo totale del credito non significa che essi non possano essere imposti dal mutuante, ad esempio mediante un tasso di interesse proporzionalmente più elevato. Una tale soluzione persegue il duplice obiettivo della direttiva. Da un lato, essa facilita il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo. Dall'altro lato, la trasparenza di tale mercato, mediante la fornitura di informazioni adeguate, riguardanti, in particolare, il tasso annuo effettivo globale (TAEG) in tutta l'Unione europea, consentirà ai consumatori di comparare più facilmente le offerte di credito.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente

alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



<sup>1</sup> [Direttiva 2008/48/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori.

<sup>2</sup> V. sentenza della Corte del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlignerová, [C-377/14](#) (v., altresì, il comunicato stampa [n. 43/16](#)).

<sup>3</sup> Articolo 3, lettere g) ed l), della direttiva.

<sup>4</sup> Articolo 3, lettera j), della direttiva.